



Commissario Straordinario del Governo
per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina
(ex art. 11 ter D.L. 1 aprile 2021 n.44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n. 76)

DECRETO N. 2 DEL 23/02/2026

Il Commissario Straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche della Città di Messina, Presidente della Regione Siciliana, subentrato al Prefetto di Messina *ope legis* ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (GU – Serie Generale n. 49 del 27/02/2023)

VISTO l'art. 11 *ter* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76, rubricato "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021 con il quale, al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonché la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti, è stata prevista la nomina del Prefetto di Messina in qualità di Commissario straordinario del Governo (nominato con successivo D.P.R. del 11 giugno 2021) ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie, con un incarico di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile non oltre il 31 dicembre 2023;

VISTO quanto stabilito dall'art. 11 *ter*, comma 4, del predetto decreto legge n. 44/2021, in forza del quale è previsto che per le attività strumentali agli interventi di demolizione e rigenerazione urbana, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario Straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, nonché di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Siciliana, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VISTO quanto stabilito dall'art. 11 *ter*, comma 5, del decreto legge n. 44/2021, in forza del quale il Commissario Straordinario è onerato a provvedere con ordinanza, entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'esatta perimetrazione delle aree ove insistono le baraccopoli, anche ai fini della successiva individuazione delle strutture abitative da sottoporre a sgombero e demolizione ed alla predisposizione di un Piano degli interventi previsti dal comma 1, da realizzare nei limiti delle risorse messe a disposizione per detta finalità;

VISTO l'art. 11 *ter*, comma 7, del citato decreto legge n. 44/2021, che dispone che, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Commissario Straordinario agisce in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché

dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, assumendo, se necessario anche le funzioni di stazione appaltante;

RILEVATO che, per la predetta attività, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario, ove confluiscono sia le risorse autorizzate dal comma 11 del già citato art. 11 *ter* del decreto legge n. 44/2021, nonché le ulteriori risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate. In particolare, è previsto che per la realizzazione degli interventi è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro;

VISTO l'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023, pubblicata nella GU – Serie Generale n. 49 del 27/02/2023, che prevede, al comma 2, che il Presidente della Regione Siciliana subentra “nel ruolo di Commissario straordinario del Governo ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è fissata al 31/12/2024”;

VISTE le modifiche all'articolo 11 *ter* del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 previste dal comma 2-bis del citato art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ed in particolare:

- Al comma 3 si prevede l'incremento da 7 a 10 unità del contingente massimo di personale previsto per la struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario;
- Al comma 4 si prevede che “Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di dieci unità di cui al comma 3, un sub-commissario, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111. L'incarico di subcommissario ha durata sino al 31 dicembre 2024”.
- Al comma 10 si prevede che nell'apposita contabilità speciale confluiscono anche le risorse pubbliche allo scopo eventualmente destinate “ivi incluse quelle derivanti dalla partecipazione a bandi regionali e nazionali, privilegiando, previa modifica delle previsioni progettuali, ove necessario ai fini del rapido ricollocamento abitativo delle persone residenti nell'area perimetrata, l'acquisto di alloggi”;

VISTO l'art. 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 per il quale “*il compenso dei commissari o sub commissari... è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui*”;

VISTO l'art. 1, comma 471 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 18, comma 2 *ter*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, come modificato dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2023, che prevede “*Per le spese di personale e per il funzionamento della struttura di supporto all'attività commissariale è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno 2024. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190*”.

VISTI i commi 6 bis, 6 *ter* e 6 *quater* dell'articolo 12 del decreto legge 30/12/2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prorogano al 31 dicembre 2025 il termine di

scadenza della durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (comma 6 bis) ed il termine di scadenza della durata dell'incarico del sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina di cui al comma 4 dell'articolo 11 *ter* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (comma 6 *ter*), autorizzando l'ulteriore spesa di euro 347.000 per l'anno 2025 (comma 6 *quater*);

VISTO, in particolare, il proprio decreto n. 01 del 2 marzo 2023 con il quale, all'art.1, si è proceduto alla nomina fiduciaria del sub-commissario ai sensi dell'articolo 11 *ter*, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dal comma 2-bis dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 introdotto con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, nella persona dell'Avv. Marcello Scurria, nato il 19/04/1961 ed iscritto all'Albo degli Avvocati di Messina, in possesso delle competenze professionali e delle esperienze necessarie a ricoprire il ruolo di sub-commissario per gli ambiti tematici funzionali alle esigenze della struttura commissariale al quale sono state delegate attività e funzioni proprie del Commissario Straordinario per lo svolgimento del relativo mandato, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto fino al 31 dicembre 2024;

VISTO, altresì, il proprio decreto n.01 del 29 agosto 2024 con il quale, in applicazione dei richiamati commi 6 bis, 6 *ter* e 6 *quater* dell'articolo 12 del decreto legge 30/12/2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si è proceduto allo spostamento al 31 dicembre 2025 della fine del mandato all'Avv. Marcello Scurria;

VISTO il proprio decreto del 18 febbraio 2025 con il quale è stata disposta la revoca della nomina del sub-commissario Avv. Marcello Scurria, per le ragioni ivi specificate;

VISTO il proprio decreto n. 68 del 18 febbraio 2025, con il quale, ai sensi dell'articolo 1° art. 18, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2023, n. 14, si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'art. 11 *ter*, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, del sub-commissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina, fino al 31/12/2025, per l'adozione delle azioni e degli atti propedeutici al completamento delle attività necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano di cui all'articolo 1 del richiamato art. 11 *ter*;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 3, del richiamato decreto n. 68/2025, in forza del quale "Con successivo provvedimento si provvederà alla determinazione del compenso da corrispondere all'Ing. Santi Trovato";

VISTO il proprio decreto n. 162 del 27/06/2025, con il quale si è proceduto alla determinazione del compenso da corrispondere al sub-commissario, tenuto conto del cronoprogramma delle attività per il periodo febbraio – dicembre 2025, trasmesso dall'Ing. Santi Trovato con nota prot. n. 1445 del 25 giugno 2025;

VISTI i commi 12 e 13 e 14 dell'articolo 1 del decreto legge 31/12/2025, n. 200, che prorogano al 31 dicembre 2026 il termine relativo alla durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ed il termine di scadenza della durata dell'incarico del sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina di cui al comma 4 dell'articolo 11 *ter* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, autorizzando l'ulteriore spesa di euro 347.000 per l'anno 2026;

VISTO il proprio decreto n. 1 del 12/01/2026, con il quale si è proceduto a prorogare fino al 28/02/2026 l'incarico del sub-commissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina;

RITENUTO, di differire al 31/12/2026 il termine di scadenza dell'incarico di sub-commissario conferito all'Ing. Santi Trovato, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di competenza senza soluzione di

continuità e di garantire e assicurare la continuità amministrativa per l'attuazione delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano degli interventi;

RITENUTO, pertanto, di dovere modificare il decreto commissariale n. 68 del 18 febbraio 2025 in relazione alla durata dell'incarico del sub-commissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della città di Messina, fino al 31/12/2026, per quanto in premessa specificato.

DISPONE

Articolo 1

(Modifiche al decreto commissariale n. 68 del 18/02/2025)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto commissariale n. 68 del 18/02/2025 - già modificato con decreto commissariale n. 1 del 12/01/2026 - le parole "fino al 28/02/2026" sono sostituite dalle parole "fino al 31/12/2026".

Data

Il Commissario Straordinario
Presidente della Regione Siciliana
Renato Schifani